

Atto di significazione

Incardona Carmelo nato a Ragusa l'8.1.1964 e residente in Vittoria via P.pe Umberto n. 112 (C.F. NCRML64A08H163Q), elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, in Palermo Piazza G. Verdi n. 6 presso lo studio degli Avv.ti Pietro Luigi Matta (C.F. MTTPTR56P04G273X - pietroluigimatta@pecavvpa.it - fax 091585529) ed Ermenegildo Mangiapane (C.F. MNGRNG67S24F246H - ermenegildomangiapane@pecavvpa.it - fax 091 585529), unitamente all'Avv. Claudio Alongi (C.F. LNGCLD63M05F377W - avv.claudioalongi@legalmail.it - 0916113776)

premess o

che con atto di contestazione di responsabilità ed invito a dedurre di cui all'istruttoria n.V2012/00547/GA, notificato il 5.10.2012, la Procura Regionale presso la Corte dei Conti ha contestato al Dott. Incardona un danno erariale derivante dal riconoscimento in favore degli enti di formazione di integrazioni agli originari finanziamenti concessi con i P.R.O.F. annuali, per il rimborso dei maggiori costi del personale;

che la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con **sentenza n. 401/2014**, depositata il **14.3.2014**, confermando il proprio orientamento espresso nella precedente sentenza n. 2947/2012 del 19/10/2012 (cosiddetta sentenza Centorrino + altri), in ordine alla non incrementabilità dei finanziamenti in favore degli enti di formazione, ha condannato l'odierno istante al risarcimento del danno asseritamene subito dall'Amministrazione regionale e quantificato nella "... *somma di € 830.638,60*", oltre alla maggiorazione per "*rivalutazione monetaria ..., interessi legali maturandi, sull'importo rivalutato ... fino all'effettivo soddisfo ...*", nonché al "*pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia*", liquidate "*in complessivi € 3.693,64, ripartendone l'onere in parti eguali*";

che la sentenza veniva gravata di appello;

che la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, con **sentenza n. 179/A/2015** del 24.3.2015/21.7.2015, ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado, rideterminando la condanna in "€



798.800,50, da maggiorarsi degli accessori”; oltre che al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio quantificate in complessivi € 16.747,32, da dividere “sempre” in parti uguali;

che l’Amministrazione regionale tramite il Dipartimento della Formazione Professionale, dopo la sopra citata sentenza 2947/2012, avviava le procedure in autotutela ex L. 241/1990 e s.m.i., annullando i provvedimenti di integrazione dei finanziamenti disposti in favore degli Enti di Formazione negli anni 2005, 2006, **2007** (quello adottato dal Dott. Incardona), 2008, 2009 e 2010, e, configurandosi un indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), procedeva, contestualmente, a recuperare “integralmente” le somme che erano state oggetto di contestazione nei relativi giudizi di responsabilità erariale;

che, invero, “... ai sensi dell’art. 2033 c.c., è diritto-dovere della Pubblica Amministrazione ripetere somme indebitamente erogate” (Cons. St., III, n. 4513/2013), così “si impone all’Amministrazione l’esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme, ai sensi dell’art. 2033 c.c.: il recupero è atto dovuto, privo di valenza provvedimento e costituisce il risultato di attività amministrativa, di verifica e di controllo, di spettanza di tutti gli uffici pubblici i merito a spese erogabili e/o erogate ... quindi necessariamente da recuperare e/o da trattenere in caso di accertata loro non debenza, a tutela proprio dell’erario e dell’utenza ...” (Cons. St., III, n. 2903/2014);

che la sezione Giurisdizionale di Appello della Corte dei Conti con la recentissima sentenza **54-A-2019** a pag. **24** della stessa ha scritto: “.....questa sezione d’Appello: non ha affatto escluso che l’Amministrazione regionale disponesse della facoltà di procedere al recupero, nei riguardi degli Enti di Formazione, delle somme che erano state loro illegittimamente erogate a titolo di finanziamenti extrabudget nell’ambito del P.R.O.F. per l’anno 2007 e che il recupero potesse avvenire anche tramite valide operazioni di compensazione;”;

che il Giudice Ordinario nella sentenza 453/2019, ancorchè di rigetto, ma intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza amministrativa 807/2015 del TAR SICILIA, al punto 4.2 della medesima così scrive: “ Occorre invece verificare se (e in che misura) il recupero delle somme da parte

dell'amministrazione nei confronti degli enti, sussumibile nell'alveo dell'art. 2033 c.c., abbia soddisfatto il credito risarcitorio posto in esecuzione, di fatto elidendone o riducendone la consistenza.

La sentenza chiarisce difatti come "il danno subito dall'Erario regionale sia pari all'importo globale dei finanziamenti integrativi erogati, detratto l'importo che l'amministrazione nelle more della celebrazione dell'odierno processo è riuscita effettivamente a recuperare" e ciò sul presupposto che il recupero del denaro pubblico non correttamente speso se non esclude la colpa, di certo riduce l'ammontare del danno risentito dall'amministrazione regionale.

Tale verifica, da compiere in fase di esecuzione della sentenza, postula necessariamente un reale ed "effettivo" recupero delle somme da parte della Regione;"

che, il Giudice Amministrativo, unico giudice ad avere giurisdizione sulla legittimità degli atti amministrativi, investito (dall'ente Associazione Nuovo Cammino destinatario di fondi cosiddetti extrabudget nell'ambito della sentenza che ha visto condannato anche l'istante) della questione relativa al recupero da parte dell'Amministrazione regionale delle somme a suo tempo concesse con i provvedimenti incriminati dalla Corte dei Conti, ha statuito con sentenza passata in giudicato che il recupero è stato eseguito legittimamente ed in esecuzione di un precipuo obbligo di legge quale corollario dell'art. 97 della Costituzione.

che il giudizio definito, come già detto con sentenza passata in giudicato, ha affrontato i temi e gli argomenti posti a base delle restituzioni.

che, quindi, la restituzione delle somme in favore degli Enti debitori delle integrazioni PROF 2007, oltre che, palesemente illecita, operata, si badi bene senza un preciso ordine del Giudice ed anzi in spregio delle sentenze nel frattempo intervenute, dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Istruzione e Formazione, e dal Dirigente del Servizio rendicontazione, ha pregiudicato gli interessi e i diritti dell'istante costringendolo a resistere in tutte le sedi giudiziarie, a

dall'Avvocatura di Stato, ha disposto la restituzione, vanificando i recuperi in precedenza operati, pervenendo, così, ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere nei giudizi di opposizione proposti dagli enti debitori producendo la mancata soccombenza dell'Enfaga in virtù della consolidata giurisprudenza formatasi;

- b) nei confronti dell'ente CEFOP in a.s. si è proceduto alla restituzione, nel giugno 2017, della somma a suo tempo accantonata, ed addirittura nel 2018, sono stati liquidati e pagati residui attivi dei progetti formativi chiusi a seguito di rendicontazione per diversi milioni di euro. Tutta questa imponente attività di restituzione, nonostante i pareri contrari dell'Avvocatura dello Stato, della sentenza-ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Palermo che ribadiva la piena legittimità della compensazione in forza dell'art. 56 L. Fallimentare e Regolamento CE n. 1346/2000 sull'insolvenza, e nonostante nelle deliberazioni nn. 107 e 225 del 2015 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti nessun accenno è fatto alla disciplina da applicarsi nelle ipotesi di enti falliti o in amministrazione straordinaria. Cioè, mentre è stata data valenza a tutti gli argomenti provenienti da soggetti non giurisdizionali a favore degli enti di formazione, sono stati invece ignorati le sentenze, le ordinanze, i pareri degli organi deputati ad emetterli.
- c) che l'istante ha ripetutamente diffidato gli stessi dirigenti a non restituire le somme avvertendo, altresì, che avrebbe fatto valere le proprie ragioni davanti alle autorità competenti;

si evidenzia, altresì, che:

- 1) il **T.A.R. Sicilia** dapprima ha puntualmente rigettato **tutte le richieste di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti di recupero delle integrazioni PROF 2007 mediante compensazione con fondi regionali, ritenendo la piena legittimità e doverosità del comportamento del Dipartimento regionale dell'Istruzione finalizzata a salvaguardare l'integrità dell'erario regionale;**
- 2) Il **Tribunale di Palermo**, Sezione IV Civile, con le due ordinanze infra indicate ha rigettato l'opposizione proposta dal fallimento CEFOP dichiarando la legittimità del recupero del credito per le integrazioni PROF 2007 mediante compensazione

operato dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 56 L.F. , affermando contestualmente la non violazione dell'art. 80 Reg. 1083/2006;

3) il **T.A.R. Sicilia** con ordinanza n 219 dell'01.04.2014, infra indicata, non solo ha rigettato l'istanza cautelare ritenendo la piena legittimità e doverosità dei provvedimenti adottati ma ha contestualmente ritenuto che a tale procedura non ostava la disposizione di cui all'art. 80 Reg. 1083/2006;

4) il **T.A.R. Sicilia** **decidendo nel merito con la citata sentenza n. 807/2015, passata in giudicato, ha statuito la legittimità dei provvedimenti di recupero e la non violazione dell'art 80 cit. e la perfetta conformità dei mandati verdi alla legislazione nazionale, regionale e comunitaria della procedura che ha portato all'emissione dei mandati verdi;**

5) Il **C.G.A. per la Regione Sicilia con la richiamata sentenza n. 287/2017 ha confermato la sentenza n. 807/2015 ribadendo la legittimità dei provvedimenti e la non violazione dell'art. 80 Reg. 1083/2006;**

6) **La Corte di Cassazione SS.UU. 26.3.2019-1.4.2019, n. 9042/2019, ha definitivamente sancito la legittimità dell'attività amministrativa volta al recupero delle somme oggetto delle integrazioni ai finanziamenti;**

7) anche la giurisprudenza amministrativa ha ribadito la legittimità dei provvedimenti di recupero delle integrazioni P.R.O.F. 2007 mediante compensazione, conformandosi al principio di diritto fissato dai giudici amministrativi con le sentenze citate nn. 807/2015 e 287/2017 passate in autorità di cosa giudicata (Per tutte: T.A.R. Sicilia sent. n. 1022/2017; T.A.R. Sicilia sent. n. 190/2016).

8) La stessa Avvocatura Distrettuale dello Stato aveva prospettato la legittimità dei provvedimenti di recupero, rappresentando al Dirigente Generale l'inopportunità della restituzione delle somme agli Enti di Formazione debitori;

9) L'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana con numerosi pareri aveva già in passato confermato la legittimità delle procedure di recupero degli indebiti oggettivi mediante compensazione;

10) La uniforme e consolidata giurisprudenza della C.G.U.E., ben nota allo stesso Dirigente pro-tempore, aveva consacrato la legittimità delle procedure di recupero degli indebiti mediante compensazione;

11) Il predetto Dirigente Generale pro-tempore ed il Dirigente del Servizio rendicontazione pro-tempore ha dichiarato a verbale che in breve tempo (era l'anno 2013) le somme erano recuperabili aliunde. Peraltro il recupero mediante compensazione era stato operato esclusivamente su fondi regionali senza interessare in alcun modo le risorse comunitarie.

12) Lo stesso dirigente della Commissione Europea si era limitato a raccomandare con la nota 6.5.2015 che il recupero degli indebiti non doveva essere operato utilizzando risorse comunitarie, ritenendo per implicito la piena legittimità della compensazione operata esclusivamente con fondi regionali.

13) Nè possono essere adottati ad esimente di responsabilità i pronunciamenti nn. 107/2015 e 225/2015 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti, considerata la loro illegittimità, alla luce, anche, della documentazione allegata alle note di risposta ai rilievi formulati dal Dirigente Generale pro-tempore, che avrebbe potuto giustificare la tempestiva impugnazione alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti.

Da quanto esposto, emerge la palese illegittimità dell'attività amministrativa posta in essere dal Dirigente pro-tempore e dal Dirigente pro-tempore del Servizio rendicontazione che inopinatamente ed ingiustificatamente hanno provveduto a restituire agli Enti debitori le somme legittimamente recuperate all'erario regionale con i provvedimenti di compensazione;

che entrambi gli organi amministrativi non hanno riportato, anche in sede di audizione, che i crediti degli enti ammessi a finanziamento erano certi, liquidi, ed esigibili in virtù delle procedure di ammissione a finanziamento e di svolgimento dei progetti formativi;

che, pertanto, dal recupero "effettivo ed integrale" degli indebiti oggettivi di cui alle integrazioni al P.R.O.F. 2007, ne derivava quale logico corollario, suffragato, peraltro, dalla costante giurisprudenza contabile ed amministrativa di merito e di legittimità esistente in materia, dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria, come pure dalla giurisprudenza comunitaria, che nessun credito poteva essere reclamato nei confronti del Dott. Incardona Carmelo, essendo stato "integralmente" recuperato;

che, invero, la stessa Corte dei Conti, sia la Sezione Giurisdizionale sia la Sezione Giurisdizionale d'Appello, ha affermato il principio secondo il quale

l'Amministrazione regionale deve tenere conto, nella fase esecutiva delle sentenze, delle somme nelle more effettivamente recuperate nei confronti degli enti di formazione, non potendo incassare due volte lo stesso credito (ex plurimis, Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, n. 259/A/2013; Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, n. 401/A/2014; TAR Sicilia, Palermo, 19.12.2014-1.4.2015, n. 807/2015; CGARS, 10.5.2017-9.6.2017, n. 287/2017; Cass. SS.UU., 26.3.2019-1.4.2019, n. 9042/2019);

ri tenuto

che il Dipartimento regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale ha deliberato la restituzione agli enti di formazione, delle somme di cui alle integrazioni al P.R.O.F. 2007, dichiarate indebite ex art. 2033 cod. civ., così come precedentemente recuperate con piena soddisfazione delle ragioni creditorie vantate, è palesemente illegittima, perché adottata "in mero spregio" della legislazione comunitaria (Regolamento - UE, EURATOM - n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25.10.2012, art. 23, paragrafo 1; Regolamento (CE) n. 1083/2006, art. 70, le cui modalità di applicazione sono contenute nel Regolamento (CE) n. 1828/2006, art. 28, comma 1 lett. o, art. 30 - "E', dunque, pienamente vigente, nell'ordinamento comunitario, il principio secondo il quale nel caso d'indebita erogazione di denaro pubblico sussiste in capo all'Amministrazione il potere di recupero mediante compensazione legale" TAR Sicilia, Palermo, 19.12.2014-1.4.2015, n. 807/2015) e della relativa giurisprudenza comunitaria ("... le autorità amministrative nazionali devono attivarsi prontamente per recuperare i contributi irregolarmente concessi" Corte, causa C-201/02, punto 40; Tribunale, causa T-224/04, punti 51-55, "ed esse debbono procedere, riguardo alle violazioni del diritto comunitario, con la stessa diligenza che impiegano per l'attuazione delle corrispondenti normative nazionali" Corte, causa C-186/98, punto 11; Corte, causa C-68/98, punto 23 - Cfr. CGARS, 10.5.2017-9.6.2017, n. 287/2017), della giurisprudenza contabile ("... questa Sezione d'Appello non ha affatto escluso che l'Amministrazione regionale disponesse della facoltà di procedere al recupero, nei riguardi degli Enti di Formazione, delle somme che erano state loro illegittimamente erogate a titolo di finanziamenti extrabudget nell'ambito del P.R.O.F. per l'anno

2007 e che il recupero potesse avvenire anche tramite valide operazioni di compensazione” Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, 16.5.2019-11.6.2019, n. 54-A-2019) ed amministrativa di merito (TAR Sicilia, Palermo, 19.12.2014-1.4.2015, n. 807/2015: “... poiché il finanziamento integrativo è stato disposto senza l’investitura di una disciplina a tanto abilitante, esso costituisce un’erogazione indebita e, come tale, legittimamente ripetibile da parte dell’Amministrazione resistente”) e di legittimità (CGARS, 10.5.2017-9.6.2017, n. 287/2017; Cass. SS.UU., 26.3.2019-1.4.2019, n. 9042/2019), nonché della legislazione regionale (legge reg. 8.7.1977, n. 47, art. 8), degli stessi orientamenti espressi dall’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana e dei pareri resi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

che tale comportamento e relativa attività procedimentale e provvedimento posti in essere dall’Amministrazione regionale nella persona – si ripete - del Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale, e del Dirigente del Servizio Rendicontazione pro-tempore è causa di “gravi e irreparabili” danni (acuiti, altresì, anche dalla circostanza che le somme “recuperate” sono state restituite agli enti di formazione) nei confronti del Dott. Carmelo Incardona, sotto il profilo patrimoniale e non;

che, invero, l’odierno istante, a causa dell’attività amministrativa illegittima posta in essere dal Dirigente Generale del Dipartimento pro-tempore e dal Dirigente del Servizio rendicontazione pro-tempore, ha subito, e continua a subire, un ingiusto esproprio dei propri beni mobili e immobili, nonché un mutamento delle proprie condizioni generali di vita, per il pagamento di un “debito” discendente dalle sentenze rese dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti n. 401/2014 e dalla Sezione Giurisdizionale d’Appello n. 179/2015, che era oramai divenuto insussistente a seguito dell’integrale recupero;

che, il comportamento della Regione Siciliana viola, altresì, il principio fissato dall’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla C.E.D.U. secondo il quale “ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale”.

Per quanto sopra premesso e ritenuto, il **Dott. Carmelo Incardona**

significa a:

- **Regione Siciliana – Presidenza della Regione Siciliana**, in persona del Presidente pro-tempore
- **Regione Siciliana – Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale**, in persona del Dirigente Generale pro-tempore
- **Regione Siciliana – Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale**, in persona del Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul piano dell'offerta formativa, anni 1987-2011, e sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008 – 2013, già dirigente del Servizio rendicontazione
- Regione Siciliana – Assessorato regionale della Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica** in persona del **R.U.P.**

che

l'attività procedimentale e provvedimentale posta in essere , in violazione sia di precise norme di legge nazionale, regionale e comunitaria sia della giurisprudenza di merito e di legittimità nazionale (in ultimo, definitivamente sancito da: Cass. SS.UU., 26.3.2019-1.4.2019, n. 9042/2019) e comunitaria sia degli orientamenti e dei pareri resi dall'Ufficio Legislativo e Legale e dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, è stata ed è causa di “gravi e irreparabili” “danni patrimoniali e non” nei confronti dell'odierno istante, il quale si riserva, sin da adesso, le opportune azioni giudiziarie per la tutela dei propri diritti illegittimamente lesi,

invita

l'Amministrazione regionale negli organi sopra indicati, ciascuno nell'ambito delle specifiche competenze e funzioni ad uniformarsi ai principi di diritto infra richiamati in ordine all'obbligo del recupero degli indebiti oggettivi, ex art. 2033 c.c., come definiti dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti con le sentenze nn. 401/2014 e 179/A/2015 nei confronti degli Enti beneficiari delle integrazioni di cui al D.A. n. 1062 del 7.4.2009 e successivo D.D.G. n. 1116 del 18.6.2009, specificatamente Enfaga Palermo, Aram, Cormorano Felix e CEFOP.

Si invita, altresì, il Dirigente dell'Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione

degli interventi a valere sul piano dell'offerta formativa, anni 1987-2011, e sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008 – 2013, già dirigente del Servizio rendicontazione, a definire i procedimenti amministrativi pendenti finalizzati al recupero delle somme oggetto delle integrazioni ai finanziamenti già concessi sul PROF 2007, rimettendo conseguentemente la documentazione relativa al fine di consentire all'odierno istante il deposito presso la Corte di Appello di Palermo innanzi cui pende il giudizio di secondo grado.

Palermo, li 31 luglio 2019

Dott. Carmelo Incardona

Avv. Pietro Luigi Matta

Avv. Ermenegildo Mangiapane

Avv. Claudio Alongi

